

18 DIC. 2007

Al Ministero dello Sviluppo economico  
Sottosegretario di Stato On. Marco Stradotto

e, p.c. alla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

Prot. 2007/194307

**Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea**

Con nota pervenuta via fax in data 22 ottobre 2007, è stato chiesto se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea vada presentata anche in relazione alle nuove deduzioni introdotte nella disciplina dell'IRAP dalla legge finanziaria per l'anno 2007, riguardanti il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 1223, della citata legge finanziaria, ha recepito il vincolo imposto dalla disciplina giurisprudenziale comunitaria (c.d. *impegno Deggendorf*) in base al quale i soggetti destinatari di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili con il mercato comune possono fruire di ulteriori aiuti a condizione che presentino una dichiarazione sostitutiva in cui attestino di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (di seguito DPCM), recante la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea...", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, emanato in attuazione della disposizione in esame, ha individuato gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, disciplinando anche le modalità di effettuazione della dichiarazione sostitutiva.

L'art. 6 del menzionato decreto ha previsto, con riferimento agli aiuti di stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità dalla medesima stabilite.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in vigore a far data dal 22 agosto 2007, di attuazione della previsione recata dall'art. 6 del DPCM, ha approvato la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Venendo al merito della questione posta, si fa presente che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 61/E del 19 novembre 2007, ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), nn. 3) e 4), del D.Lgs. n. 446 del 1997 (di seguito decreto IRAP), che riconoscono la deducibilità dalla base imponibile IRAP di un importo forfetario di 5.000 euro e dei contributi di previdenza e assistenza per ciascun dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta, non costituiscono aiuti di stato, conformemente all'indirizzo espresso dalla Commissione europea, alla quale le predette misure sono state notificate.

Con decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, l'Esecutivo comunitario ha, infatti, ritenuto di non dover "sollevare obiezioni relativamente alla misura, perché essa non costituisce aiuto ai sensi del Trattato CE".

Relativamente alla previsione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto IRAP, che riconosce la possibilità di dedurre dalla base imponibile

3

IRAP un importo forfetario fino a 10.000 euro – in alternativa alla deduzione di 5.000 euro – per ciascun dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si precisa, invece, che l'agevolazione non è stata sottoposta alla procedura di notifica, in quanto la stessa è soggetta alle regole stabilite in sede comunitaria per i cosiddetti "aiuti de minimis", esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2, par. 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ["de minimis"].

In presenza delle incertezze interpretative che sorgevano dal quadro normativo appena rappresentato, con la circolare n. 61/1, l'Agenzia delle entrate in via cautelativa ha ritenuto che per fruire della deduzione in esame si dovesse presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sulla questione, per maggiore chiarezza, è stato però richiesto un parere al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale con nota prot. n. 0010737 dell'11 dicembre 2007 ha precisato che gli aiuti de minimis esulano dal campo di applicazione del DPCM.

Alla luce di tale chiarimento si ritiene, quindi, che non sia necessario presentare la predetta dichiarazione sostitutiva per fruire della deduzione di 10.000 euro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto IRAP.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa